



# COMUNE DI Leni

(Città Metropolitana di Messina)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del Reg.	OGGETTO: “Modifica al PTFP 2023/2025 per effettuazione P.E.V. ordinaria – art.3 comma1 D.L. 80/2021 ed indirizzi in merito al salario accessorio destinato alle P.O. utilizzando le capacità assunzionali-rispetto limite art.23 D.Lgs n. 75/2017.”.
Data	
11.12.2023	

L'anno **duemila ventitré** il giorno **undici** del mese di **dicembre** dalle ore 16,45 alle 16,53 la Giunta Municipale si è riunita nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto su convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI	
1) MONTECRISTO GIACOMO	X		- SINDACO
2) RUGOLO CLAUDIO		X	- Vicesindaco
3) LO PO GAETANO	X		- Assessore
4) POLLICINO AGATA	X		- Assessore

Presiede il Sindaco Prof. Giacomo Montecristo.

Assiste da remoto il Segretario Comunale Dott. Fortunato Trimboli avvalendosi di una piattaforma per le videoconferenze

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI LENI**  
Provincia di Messina  
- *Eolie Patrimonio dell'umanità* –  
C.F. 81001170836

Proposta di Delibera di Giunta da parte del Sindaco

**OGGETTO:** Modifica al PTFP 2023/2025 per effettuazione P.E.V. ordinarie - Art. 3 comma 1 D.L.80/2021 ed indirizzi in merito al salario accessorio destinato alle P.O. utilizzando le capacità assunzionali -rispetto limite art.23 D.Lgs n° 75/2017.

**IL SINDACO**

**VISTO:**

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa;
- L'art 109, comma 2, del TUEL, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, è possibile attribuire ai dipendenti collocati in posizione apicale, le funzioni gestionali indicate nell'art. 107 del richiamato D.Lgs n° 267/2000, nell'ambito dei servizi nei quali è stata suddivisa l'organizzazione dell'Ente;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 35 comma 7 del D.lgs 165/2001 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza di deliberare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso ed alle modalità concorsuali nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- Le previsioni dettate dall'art. 15 del CCNL del 16/11/2022- "**Progressioni tra le Aree**";
- Le previsioni dettate dall'art. 3 comma 1 del D.L N° 80/2021 il quale ha sostituito l'art. 52 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,-"Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito";
- Le previsioni dettate dal CCNL del 16/11/2022, che stabiliscono che una quota minima del 15% delle risorse destinate al salario accessorio devono essere destinate al finanziamento della **indennità di risultato** e su tale materia non si prevede il vincolo del confronto e della informazione preventiva;

**RILEVATA** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli art. 42 e 48 comma 2 e 3 del TUEL e dato atto che l'Ente può modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**PREMESSO** che con D.G n° 45 del 31.05.2001 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**DATO ATTO** che:

- la programmazione del fabbisogno del personale rimane un presupposto essenziale per la pianificazione delle risorse umane che gli Enti individuano come prioritarie nella gestione dei propri piani e che sviluppano nell'arco temporale di un triennio;
- il D.M. 17 marzo 2020, attuativo del D.L. 34/2019 e s.m.i., "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" "introduce le nuove regole di computo degli "spazi assunzionali" da utilizzare nella programmazione dei fabbisogni di personale (PTFP);

**CONSIDERATO** che il Comune di Leni con D.G. n° 63 del 13/07/2023, ha approvato il PTFP 2023-25, con D.G n°69 del 07/09/2023 ha modificato lo stesso per una assunzione PNRR, , rideterminando le proprie capacità assunzionali prendendo a riferimento i dati dei tre consuntivi approvati con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale (anno 2020-2021-2022), dai quali emerge che la capacità assunzionale dell'Ente si attesta ad € **10.225,88**. (vedasi conteggio seguente);

**EVIDENZIATO** che il calcolo della suddetta capacità assunzionale, non utilizzata, in quanto troppo esigua per l'assunzione di qualunque tipo di personale, può essere utilizzata invece per l'attivazione di una Progressione Economia Verticale (modalità ordinaria) del Comune di Leni, specificatamente in base all'art.3 comma 1 del D.L 80/2021 e per l'incremento del fondo delle P.O. specificatamente per l'indennità di risultato;

**PRECISATO** che l'importo delle capacità assunzionali viene determinato in base al seguente conteggio, scaturito dalla D.G. n° 69 del 07/09/2023, avente ad oggetto: "Modifica PTFP anno 2023-2025- assunzione PNRR":

<b>Entrate correnti</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Media del triennio (2020/2022)</b>
Titolo I	€ 464.771,58	€ 469.460,97	€ 475.339,26	€ 469.857,27
Titolo II	€ 915.346,27	€ 985.168,68	€ 893.322,15	€ 931.279,03
Titolo III	€ 134.232,74	€ 123.355,86	€ 138.583,94	€ 132.057,51
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>€ 1.514.350,59</b>	<b>€ 1.577.985,51</b>	<b>€ 1.507.245,35</b>	<b>€ 1.533.193,81</b>
FCDE Bilancio 2023			€ 92.928,90	
<b>Media entrate correnti al netto del FCDE</b>				<b>€ 1.440.264,91</b>

<b>Spesa del personale</b>	
Spesa del personale Anno 2022 al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevato nell'ultimo rendiconto approvato.	€ 472.354,96

**ART 4 DPCM 17 /03/2020 Rapporto spesa del personale/entrate correnti**

Incidenza spesa del personale/entrate correnti **32,79%**

Valori per il Comune di Leni;

Fascia demografica	Valore soglia <b>Tabella 1</b> DM 17 marzo 2020	Valore calmierato per l'anno 2023 <b>Tabella 2</b> DM 17 marzo 2020	Valore soglia di rientro <b>Tabella 3</b> DM 17 marzo 2020
<b>Comuni fino a 1.000 abitanti</b>	<b>29,50%</b>	<b>34,00%</b>	<b>33,50%</b>

Differenza tra il valore soglia della Tabella 3 (33,50%) ed il valore ottenuto attraverso l'incidenza della spesa di personale anno 2022 (ultimo rendiconto approvato) / entrate correnti ultimi 3 anni (2020-2021-2022) (32,79%) = **0,71 %**

Media entrate correnti al netto del FCDE = € 1.440.264,91 x 0,71 % = € **10.225,88** (capacità assunzionali residue del Comune di Leni).

Fattore di verifica:

spese di personale anno 2022 € 472.354,96 +€ 10.225,88 (utilizzo capacità assunzionali residue) = € 482.580,84

€ 482.580,84 (spese personale 2022 +utilizzo capacità assunzionali residue): €1.440.264,91(media entrate correnti al netto del FCDE) = **33,50%** (valore soglia di rientro per il Comune-Tabella 3).

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con D.G. n°31 del 30/03/2023 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze/ soprannumero del personale per l'anno 2023;
- con D.G n° 30 del 30/03/2023 è stato approvato il piano delle azioni positive triennio 2023-2025,
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, i termini del rendiconto ed il termine di 30 gg dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati;
- non versa nelle condizioni di deficitarietà strutturale e quindi per effetto dell'art.243 del TUEL non è soggetta ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 2014/66, convertito nella L.2014/89 di integrazione dell'art.9, comma 3-bis, del D.L 2008/185;
- con D.C. n° 11 del 26/06/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025;
- con D.C. n°26 del 21/08/2023 è stato approvato il bilancio 2023-2025 ed i relativi allegati;
- con D.C. n°12 del 26/06/2023 è stato approvato il rendiconto 2022 ed i relativi allegati;

**RILEVATO** che con Determina Sindacale n° 15 del 27/10/2022 è stata nominata la P.O. del Settore Amministrativo, con Determina Sindacale n° 17 del 27/10/2022 è stata nominata la P.O. del Settore Tecnico ed in ultimo con Determina Sindacale n° 7 del 03/05/2023 è stata nominata la P.O. del Settore Economico-Finanziario del Comune di Leni.

**VISTA** l'articolazione dei Settori delle P.O. del Comune di Leni, come di seguito descritti:

Settore	Denominazione
1	Settore Amministrativo
2	Settore Economico-Finanziario
3	Settore Tecnico

**VISTA** la D.G n° 24 del 30.03.2019 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 21.05.2018".

**RICHIAMATI** gli articoli dal 16 al 20 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed in particolare:

- Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della

retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al **15%** delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)

•Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.M. n° 23 del 11/05/2016 riportante all'oggetto "regolamento pesatura e graduazione delle P.O" ed il verbale n° 6 del NVI del 13.06 2019; i quali hanno pesato i settori in base ai criteri di ponderazione approvati come seguono:

Responsabile Settore Amministrativo: € 7.500,00 (P.O. Categoria C)

Responsabile Settore Finanziario: € 9,500,00 (P.O. Categoria C)

Responsabile Settore Tecnico: € 14.500,00 (P.O. Categoria D)

**CONSIDERATO CHE** l'Amministrazione ha manifestato la volontà di adeguare i valori attribuiti alle singole posizioni organizzative e specificatamente per la parte relativa all'indennità di risultato nel corso

del 2023 (in quanto per l'indennità di posizione occorre una ripesatura da parte del NVI) avvalendosi delle facoltà assunzionali, previste dall'**art. 11 bis del D.L. 135/2018**.

**ASSUNTO CHE** l'Ente ritiene necessario garantire che all'indennità di risultato sia destinata una quota rilevante delle risorse per il salario accessorio dei titolari di P.O. così da premiare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e, più in generale, i risultati positivi della gestione;

**PRECISATO CHE** con l'art. 11 bis, comma 2, del Decreto Legge del 14 Dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 Febbraio 2019 n. 12, il legislatore ha introdotto una espressa deroga al vincolo di spesa sopra descritto, disponendo che *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.*

A confermare che nulla è cambiato sono intervenute anche la Corte dei Conti della Campania (deliberazione n. 97/2020) e la Corte dei Conti del Veneto (deliberazione n. 104/2020).

Per il Collegio contabile partenopeo il quadro normativo di cui all'art. 11 bis ante D.L. n. 34/2019 è da ritenersi rimasto invariato, con la conseguenza che è rimasta anche la loro piena discrezionalità nella gestione dei propri spazi assunzionali, potendo procedere agli aumenti del trattamento accessorio, ex art. 11-bis, comma 2, D.L. 135/2018 riducendo in modo contestuale il valore finanziario delle assunzioni.

Il Collegio contabile del Veneto ritiene anche che le norme introdotte dal c.d. “Decreto crescita” - D.L. n. 34/2019, in particolare con l'art. 33, le successive disposizioni attuative contenute nel D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 e quelle contenute nella circolare interministeriale dell' 08 giugno 2020 - non determinano l'impossibilità, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a parte degli spazi assunzionali ai fini dell'incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ove ne ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 11-bis, comma 2, del D.L. c.d. “Semplificazioni” del 2018. Pertanto, qualora l'ente abbia proceduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, potrà rinunciare a parte delle proprie capacità assunzionali per destinarle ad incremento delle posizioni organizzative a suo tempo graduate.

La Corte Conti Veneto, che con la delibera 104/2020/PAR, su richiamata, così ragionava: *“l'ente, ove, in applicazione della citata “nuova” normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale – c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente. – potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell'art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. D.L. 135/2018 convertito con la Legge n. 12/2019.”*

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ritiene, altresì, percorribile la possibilità di procedere alla ridefinizione in aumento delle indennità di interesse, con la contestuale riduzione delle corrispondenti risorse destinate alle nuove assunzioni. **Negli enti senza la dirigenza vi è la possibilità di non applicare, sulle posizioni organizzative, il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.**

**EVIDENZIATO** come il vecchio CCNL 21 Maggio 2018 prevedeva che ogni ente procedesse a rivedere il proprio assetto organizzativo, i criteri di graduazione e i criteri di conferimento degli incarichi di posizione organizzative entro un anno, quindi entro il 21 Maggio 2019.

Possiamo, quindi, alla luce di ciò, dividere gli enti in due gruppi:

**1. Enti che entro il 21 maggio 2019 e ancora oggi non hanno adeguato il sistema delle posizioni organizzative:(caso specifico del Comune di Leni).**

In questo caso, non ci sono dubbi nel poter applicare la disposizione del D.L. 135/2018, rinunciando eventualmente agli spazi assunzionali a tempo indeterminato. Anzi, la norma sembrava servire proprio a questo: in base alle regole del nuovo CCNL se vi sono somme maggiori per le posizioni organizzative, il legislatore fornisce uno strumento per superare il limite del trattamento accessorio;

**2. enti che entro il 21 maggio 2019 hanno già adeguato il sistema delle posizioni organizzative e che ora vorrebbero stanziare più somme all'istituto:**

potrebbe essere che, nonostante una pesatura più elevata nel 2019, gli enti avessero stanziato nel medesimo anno importi per le posizioni organizzative inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti, magari andando a retribuire importi proporzionalmente ridotti, ciò sarebbe come a dire che nonostante la nuova pesatura, non si è dato seguito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018. Evidentemente, se ci sono le condizioni, lo strumento potrebbe essere ancora utilizzato

**RICHIAMATI** inoltre:

-L'articolo 15 del CCNL 2019/2021 il quale recita:

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (adesso art.3 comma 1 D.L 80/2021), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

-L'articolo 3 comma 1 del D.L 80/2021 il quale afferma che:

All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione

positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

**ASSUNTO CHE** l'Ente ritiene necessario, anche attraverso le richieste formulate dal Responsabile del Settore Tecnico, garantire presso il settore di competenza l'esigenza di procedere ad una progressione verticale ordinaria per il passaggio di categoria di un dipendente da Operatore esperto (ex cat.B1) ad Istruttore (ex cat C1) utile a garantire gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione finanziaria e allo svolgimento dei compiti istituzionali connessi anche alle varie scadenze;

**PRECISATO CHE** la suddetta P.E.V. modalità ordinaria, sarà realizzata nel rispetto dell'art 15 del nuovo CCNL Enti Locali e dell'art.3 comma 1 del D.L 80/2021;

**EVIDENZIATO** che risulta rispettato per il Comune di Leni l'elemento comune che caratterizza tutte le P.E.V. e cioè che occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 (adesso art.3 comma 1 D.L. 80/2021), in coerenza con i principi costituzionali che regolano l'accesso alla P.A; ( vedasi Determina n°68 del 28.12.2022 avente ad oggetto "Scorrimento graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione di un Istruttore categoria C, avvenuta nel 2023");

**DATO ATTO** che come previsto da diverse sentenze, non vi debba essere una omogeneità del profilo professionale per consentire la P.E.V. in rapporto al 50% relativo all'accesso dall'esterno (esempio "contabile" e "tecnico"). Una lettura restrittiva, infatti, da questo punto di vista, parrebbe lesiva sia dello spirito della norma sia dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni, inoltre renderebbe inapplicabile l'istituto negli enti di minori dimensioni, come lo stesso Comune di Leni;

**VISTO** che per il passaggio dall'area degli operatori esperti (ex B) all'area degli istruttori (ex C), il costo della progressione verticale si determina in questo modo, tenendo conto anche dell'indennità di comparto: costo area istruttori: = € 23.175,61 (€21.392,87/12 x13) + € 52,08 (€ 4,34 x12) = € 23.227,69. Costo area operatore esperto: € 20.620,72 (€19.034,51/12x13) + € 44,76 (€ 3,73 x12) =€ 20.665,48. Costo progressione: € 23.227,69-€20.665,48= € **2.562,21**.

**RILEVATO**, pertanto, che il Comune di Leni alla data di approvazione del PTFP 2023-2025 dispone di spazi assunzionali residui nella misura di € **10.225,88** (come evidenziato nel calcolo precedente), può quindi utilizzare parte degli stessi per le due procedure specificate qui di seguito;

**RITENUTO** quindi di:

- 1) provvedere per la procedura comparativa ( P.E.V.) in questione, come previsto dalla normativa di settore, utilizzando le capacità assunzionali residue nella misura di €**2.562,21**;
- 2) provvedere per garantire l'incremento delle indennità di posizione o di risultato delle P.O., in deroga al limite del trattamento accessorio del 2016, decidendo per l'applicazione di un importo pari ad €**5.559,00**, (15% per indennità di risultato) portando il fondo delle P.O. a totali € **37.559,00**, dai precedenti € 32.000,00.



**EVIDENZIATO** quindi, che a seguito delle 2 procedure evidenziate, utilizzando le capacità assunzionali residue nella misura di €. 2.562,21 per le P.E.V. ed €5.559,00 per incremento fondo P.O., residuano capacità, dopo la suddetta operazione pari ad € **2.104,64**;

**PRECISATO CHE** la suddetta P.E.V. modalità ordinaria, sarà realizzata nel rispetto dell'art. 15 del nuovo CCNL Enti Locali e dell'art.3 comma 1 del D.L 80/2021 mentre per l'incremento delle indennità delle P.O. si rispetterà l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018;

**EVIDENZIATO** che risulta rispettato per il Comune di Leni l'elemento comune che caratterizza tutte le P.E.V. e cioè che occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 (adesso art.3 comma 1 D.L. 80/2021), in coerenza con i principi costituzionali che regolano l'accesso alla P.A.; ( vedasi Determina n°68 del 28.12.2022 avente ad oggetto "Scorrimento graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione di un Istruttore categoria C, avvenuta nel 2023");

**DATO ATTO** che come previsto da diverse sentenze, non vi debba essere una omogeneità del profilo professionale per consentire la P.E.V. in rapporto al 50% relativo all'accesso dall'esterno (esempio "contabile" e "tecnico"). Una lettura restrittiva, infatti, da questo punto di vista, parrebbe lesiva sia dello spirito della norma sia dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni, inoltre renderebbe inapplicabile l'istituto negli enti di minori dimensioni, come lo stesso Comune di Leni;

**VALUTATO CHE** gli oneri previsti sono pienamente coerenti con quelli previsti dal legislatore e che gli stessi sono finanziati con l'utilizzo delle capacità assunzionali residue e sono sostenibili sulla base della condizione finanziaria dell'amministrazione, così come attestato con il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario sulla presente proposta;

**DATO ATTO CHE** sul presente atto è stato reso il parere favorevole del revisore unico dei conti del Comune di Leni, Dott. Salvatore Vignigni, con prot. in entrata n. 8292 dell'11/12/2023;

**APPURATO** di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato atto amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R 62/2013.

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;
- l'art. 11 bis comma 2 del D.L 135/2018;
- l'art. 3 comma 1 del D.L.80/2021 e l'art. 15 del CCNL vigente;

## PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa, le quali sono parti integranti del presente atto:

**ADOTTARE** da parte dei Responsabili di settore di rispettiva competenza (settore amministrativo e settore finanziario), gli atti consequenziali necessari (regolamento, bando, avviso) al raggiungimento del buon fine della seguente deliberazione assicurando l'esigenza di procedere ad una progressione verticale ordinaria per il passaggio di categoria di un dipendente da Operatore esperto (ex cat.B1) ad Istruttore (ex cat C1) utile a garantire gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione finanziaria e allo svolgimento dei compiti istituzionali connessi anche alle varie scadenze per il settore Tecnico;

**ADEGUARE** l'importo delle indennità di posizione organizzativa (principalmente per l'indennità di risultato) avvalendosi di una parte delle somme delle capacità assunzionali ai sensi dell'art. 11 -bis, comma 2 del D.L.135/2018, come convertito nella Legge 12/2019, mantenendo invariata la pesatura delle singole posizioni di cui alla propria deliberazione n. 23 del 11/05/2016 riportante all'oggetto "regolamento pesatura e graduazione delle P.O." ed il verbale n° 6 del NVI del 13.06 2019;

**RISPETTARE** che la suddetta P.E.V. in modalità ordinaria, venga realizzata nel rispetto dell'art 15 del nuovo CCNL Enti Locali e dell'art.3 comma 1 del D.L 80/2021 ed l'incremento del fondo delle P.O. avvenga nel rispetto dell'art. 3 comma 1 del D.L.80/2021;

**PROVEDERE** come previsto dalla normativa di settore, utilizzando le capacità assunzionali residue nella misura di €**2.562,21** per la P.E.V. ordinaria ed per € **5.559,00** per l'incremento del fondo delle P.O., attingendo le risorse dalle capacità assunzionali del personale apportando contestuale modifica al PTFP 2023/2025, con disponibilità residua capacità assunzionali dopo la suddetta operazione pari ad € **2.104,67** (differenza tra € 10.225,88 ed €**8.121,21**);

**STABILIRE** la misura complessiva dell'indennità di risultato nel **15%** del fondo delle P.O. (€ 32.000) ai sensi dell'art.17, comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e s.m.i (nuovo CCNL del 16/11/2022), per una somma complessiva di € 5.559,00 da assegnare in base a valutazione positiva dei Responsabili di P.O. da parte del N.V.I.);

**CONSIDERARE CHE** questa ripartizione delle risorse per il salario accessorio delle Posizioni Organizzative possa essere modificata in qualsiasi momento;

**INTEGRARE** conseguentemente, che la presente proposta di delibera sostituisca i precedenti atti adottati per la stessa finalità di modifica del PTFP;

**RIDETERMINARE** in € 37.559,00 il limite del salario accessorio destinato al finanziamento delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato come di seguito indicato:

Area di P.O.	Posizione attribuita all'anno 2023	Risultato 15%	TOTALE
Settore Amministrativo	7.500,00	1.324,00	8.824,00
Settore Finanziario	9.500,00	1.676,00	11.176,00
Settore Tecnico	14.500,00	2.559,00	17.059,00
<b>TOTALE P.O.</b>	<b>31,500.00 utilizzata su 32.000 € disponibili</b>	<b>5.559,00</b>	<b>37.059,00 + 500€ inutilizzati tot. 37.559,00</b>

**DARE ATTO** che sul presente provvedimento è stato reso parere favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti del Comune di Leni con prot. n. 8292 dell'11/12/2023;

**MODIFICARE** di conseguenza il Piano Triennale di fabbisogno di personale anno 2023/25 il quale in automatico viene adeguato alla presente deliberazione senza necessità alcuna di altro atto;

**TRASMETTERE** copia della presente delibera:


- al Segretario Comunale;
- al Servizio Personale dell'Ente;
- al Responsabile del Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza;

**PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco

Prof. Giacomo Montecristo



La Responsabile del Settore Amministrativo  
Rag. Mirabito Gabriella



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Paterni Martello Francesca



Ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

## LA GIUNTA COMUNALE

-**Vista** la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dal parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA**, reso a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;

**Vista** la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dal parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **CONTABILE**, reso a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;

-**Ritenuta** tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

-**Visto** l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

-**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

-**Vista** la Legge Regionale II /12/1991, n.48;

-**Vista** la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;

-**Vista** la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

-**Visto** il Regolamento di contabilità Comunale;

-**Visto** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE**

### DELIBERA

1)-**Di approvare**, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;


2)-**Dichiarare** la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Luigi Piccinini

Gli Assessori

Rugolo Claudio \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale

Pollicino Agata Agata Pollicino


Lo Po Gaetano Gaetano Lo Po

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data \_\_\_\_\_



L'addetto alla pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data \_\_\_\_\_


Il Segretario comunale

---

### La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Leni, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale